

CERM

competitività regole mercati

Fabio Pammolli
Nicola C. Salerno

WP CERM 07-2004

REGOLE PENSIONISTICHE E PROLUNGAMENTO DELL'ATTIVITÀ: ANALISI DEL TIR E EFFETTI DEL CUMULO LAVORO-PENSIONE



edizioni fondazione cerm

Published by **Fondazione Cerm**

www.cermlab.it

ISBN 978-88-3289-013-6

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Sommario | 3 |
| Introduzione | 5 |
| Breve riepilogo del modello | 5 |
| Il calcolo del tasso di rendimento interno netto | 9 |
| L'evoluzione della normativa riguardante il cumulo dei redditi | 11 |
| Il cumulo negli scenari simulati | 16 |
| Analisi dei risultati per tipo di scelta del lavoratore | 17 |
| <i>Il prolungamento dell'attività già in corso</i> | <i>17</i> |
| <i>Il cumulo parziale di pensione e reddito da lavoro autonomo</i> | <i>19</i> |
| <i>Il cumulo totale di pensione e reddito da lavoro autonomo dopo</i> | |
| <i>Il prolungamento per due anni del lavoro dipendente</i> | <i>21</i> |
| Gli effetti dell'allargamento delle possibilità di cumulo | 22 |
| Quali suggerimenti di politica economica? | 24 |
| Conclusioni | 29 |

| | |
|--|-----------|
| ALLEGATO 1 – Riepilogo dei risultati in dettaglio | 33 |
| ALLEGATO 2 – L’evoluzione della normativa riguardante il cumulo dei redditi | 37 |
| ALLEGATO 3 – Il supplemento di pensione | 41 |
| Riferimenti | 42 |

Sommario

Le regole del regime pensionistico contributivo incentivano il proseguimento del lavoro già in corso e, alla pari di quanto avviene per le scelte di lavoro-pensionamento, trattano i casi di cumulo di pensione e reddito da lavoro in maniera finanziariamente e attuarialmente neutra. E' possibile, quindi, la rimozione completa dei vincoli alla cumulabilità sia con redditi da lavoro dipendente che autonomo, al fine di promuovere l'occupabilità e l'occupazione. Per questa via, è migliorabile anche l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

Le regole del regime pensionistico retributivo, invece, penalizzano il proseguimento dell'attività lavorativa in corso. La possibilità di cumulare (sia in parte che *in toto*) sicuramente migliora gli incentivi al proseguimento dell'attività nella forma di lavoro autonomo (è questa l'eventualità considerata nel lavoro) e, più in generale, in qualunque forma la normativa consenta. Tuttavia, in questo caso, un ampliamento generalizzato delle possibilità di cumulo dei redditi potrebbe trasformarsi in un incentivo al pensionamento prematuro, al fine di massimizzare i benefici ottenibili dal sistema pensionistico al di là di quanto la funzione previdenziale possa giustificare. Il regime di transizione si collocano nel mezzo tra il regime contributivo e quello retributivo.

Queste considerazioni suggerisco che l'ampliamento della cumulabilità, prefigurato nel Disegno di Legge delega previdenziale, avvenga in maniera graduale e sia parametrato al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi via via più qualificanti. Una proposta potrebbe prevedere i due seguenti punti:

- una articolata graduazione della percentuale di cumulabilità a seconda dei requisiti di età e di contribuzione, con percentuali differenziate per le pensioni retributive e per quelle di transizione (per queste ultime si potrebbe considerare anche il peso della componente retributiva nel calcolo della rata pensionistica); in questo modo, si costruirebbe una scala crescente dei benefici ottenibili dal posticipo del primo pensionamento, rendendo esplicita la loro dimensione anno per anno;
- il mantenimento, per tutta la durata del pensionamento, della percentuale di cumulabilità che il lavoratore si è guadagnato scegliendo di pensionarsi con dati requisiti anagrafici e contributivi; in questo modo, il valore economico della scelta di proseguire il lavoro aumenta.

Una riforma di questo genere avrebbe il vantaggio di introdurre meccanismi incentivanti e responsabilizzanti nella lunga fase di transizione verso la piena applicazione del regime contributivo. Dal punto di vista politico, inoltre, sarebbe di più facile concordabilità che interventi diretti sulle regole pensionistiche, differenziati a seconda del regime (la delega, infatti, non si prefigge interventi differenziati lì dove configura modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento). Infine, una riforma di questo genere potrebbe coordinarsi in maniera positiva con l'altra riforma, già in corso, del mercato del lavoro che, oltre che incontrare la domanda di lavoro flessibile e modulabile espressa dal sistema economico, dovrebbe riuscire anche a crearne l'offerta, preferibilmente nella fase di inizio della vita lavorativa e nella sua fase conclusiva o di eventuale e graduale disimpegno.

Introduzione

Questo lavoro ha lo scopo di valutare gli incentivi/disincentivi al proseguimento della vita lavorativa impliciti nelle regole del sistema pensionistico. Esso si ricollega direttamente al lavoro contenuto nel Quaderno CERM n. 6/04 *“Regole pensionistiche e incentivi al prolungamento della vita lavorativa: analisi del caso italiano”*, da cui mutua la struttura del modello, la stima dell’aliquota IRPEF gravante sui redditi da lavoro e da pensione durante tutta la vita dell’individuo rappresentativo, le ipotesi micro e macroeconomiche, gli scenari simulati. Si rimanda, quindi, al Quaderno CERM n. 6/04 per la descrizione dettagliata del contesto in cui si svolge l’analisi.

Diversamente dal precedente lavoro del CERM, in questa sede la valutazione delle proprietà delle regole pensionistiche si basa sul calcolo del tasso di rendimento netto (“TIR”) delle scelte alternative al pensionamento all’età di 57 anni e con 35 anni di contribuzione. Inoltre, è approfondita l’analisi della normativa riguardante il cumulo dei redditi, alla luce non solo delle novità introdotte dalla Legge finanziaria per il 2003, ma anche di quelle prefigurate nel disegno di Legge delega previdenziale licenziato in data 15 Maggio 2004 dal Senato.

Breve riepilogo del modello

Appena raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi minimi per l’accesso alla pensione, è necessario decidere se pensionarsi subito oppure posticipare l’uscita dal mercato del lavoro.

Si ipotizza che il pensionamento possa essere differito fino a un massimo di cinque anni¹, tra il 35° e il 40° anno di contribuzione. Ogni anno le opzioni a disposizione dell’individuo sono tre: pensionarsi, continuare a lavorare, oppure andare in pensione e riprendere a lavorare come lavoratore autonomo in regime di cumulo dei redditi. Delle molteplici combinazioni possibili, sono simulate le seguenti nove scelte, sufficienti a evidenziare le caratteristiche rilevanti dei regimi pensionistici:

¹ Il limite massimo di 5 anni per i prolungamenti dell’attività lavorativa non impedisce l’identificazione di tutte le caratteristiche rilevanti ai fini dell’analisi.

Tabella 1: Scelte lavoro-pensionamento a disposizione dell'individuo

| acronimo | descrizione |
|----------|--|
| PPPPP | pensionamento al primo anno possibile |
| LPPPP | posticipo di un anno del pensionamento |
| LLPPP | posticipo di due anni del pensionamento |
| LLLPP | posticipo di tre anni del pensionamento |
| LLLLP | posticipo di quattro anni del pensionamento |
| LLLLL | posticipo di cinque anni del pensionamento |
| CCPPP | pensionamento immediato e cumulo dei redditi per due anni |
| CCCCC | pensionamento immediato e cumulo dei redditi per cinque anni |
| LLCCC | continuazione del lavoro già in corso per due anni e cumulo dei redditi per tre anni |

Si prende in esame un individuo di sesso maschile, lavoratore dipendente del settore privato, con 57 anni di età e 35 anni di contributi, che abbia, pertanto, maturato nell'anno 2003 i requisiti per il pensionamento nei tre regimi pensionistici attualmente presenti in Italia: il retributivo, quello di transizione, il contributivo (nel caso del regime retributivo, i requisiti sono quelli minimi per la pensione di anzianità).

La speranza di vita del lavoratore a 57 anni è pari a 22 anni, cioè il valore relativo al 2000 nello scenario centrale delle proiezioni demografiche EUROSTAT-2000 (il più recente ciclo di proiezioni di EUROSTAT)².

In tutti i casi esaminati, il profilo temporale dei redditi da lavoro è il medesimo, in modo tale che il confronto tra i regimi possa fare emergere le differenze derivanti direttamente dalla normativa pensionistica. In particolare, sono comuni a tutti i casi la retribuzione lorda del primo anno di lavoro e il tasso di crescita nominale del profilo retributivo (*cfr.* Quaderno CERM n. 6/04).

Nei casi in cui l'individuo si avvale della possibilità di cumulare i redditi da lavoro e quelli da pensione, si ipotizza che, nel passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo, il reddito lordo da lavoro autonomo sia maggiore del 10 per cento rispetto al reddito lordo da lavoro dipendente di un individuo con la medesima anzianità lavorativa, per tener conto del minor carico contributivo gravante sugli autonomi³. Tuttavia, si considera anche il caso in cui il reddito lordo da lavoro autonomo dell'individuo che sceglie il pensionamento e il cumulo dei

² Il presente lavoro non fa riferimento e non sviluppa proiezioni. Il valore della vita attesa è utilizzato per impostare i confronti ipotizzando il lavoratore 57enne debba compiere la scelta oggi, alla luce della sua attuale aspettativa di vita a 57 anni.

³ L'incremento è anche motivato dai miglioramenti retributivi normalmente ottenibili a seguito del cambiamento di lavoro.

redditi rimanga identico al reddito da lavoro lordo dell'individuo di pari anzianità contributiva che continua a lavorare come dipendente.

Nel caso di pensionamento e contestuale cumulo dei redditi, il lavoratore continua a versare i contributi previdenziali relativi alla nuova attività; tali versamenti danno diritto, al momento del definitivo pensionamento, a un supplemento di pensione⁴ che è calcolato con le regole del regime pensionistico con cui si è pensionato la prima volta. Nel caso al lavoratore spetti una pensione calcolata con il criterio valido durante la fase di transizione, il supplemento di pensione è calcolato con le regole del regime contributivo.

Sono simulate le diverse scelte a disposizione del lavoratore, suddivise in tre gruppi: un gruppo per ognuno dei tre regimi pensionistici oggi presenti in Italia. In ogni gruppo, il lavoratore rappresentativo decide tra pensionamento e prolungamento dell'attività lavorativa considerando che la sua vita attesa all'età di 57 anni è pari a 22 anni, e che la stessa si riduce esattamente di un anno all'aumentare di un anno dell'età anagrafica. Quest'ultima ipotesi rispecchia la natura *ex ante* della decisione dell'individuo, interamente basata sulle informazioni disponibili al compimento del suo 57° anno di età.

Tuttavia, poiché i tre regimi pensionistici sono collocati nel tempo e si applicano a generazioni diverse, è svolto anche un altro gruppo di simulazioni con diverse ipotesi sulla vita attesa a 57 anni, e precisamente: 18 anni per l'individuo appartenente al regime retributivo, 20 per l'individuo appartenente al regime di transizione, 22 per l'individuo appartenente al regime contributivo.

Quest'ultimo gruppo di simulazioni permette di tener conto del fatto che l'ipotesi sulla lunghezza della vita post pensionamento ha un impatto maggiore nella valutazione del regime retributivo (e della quota parte del regime di transizione che utilizza le regole del retributivo), privo di coefficienti di adeguamento della rata pensionistica alla speranza di vita. Anche nello svolgimento di quest'ultimo gruppo di simulazioni, si ipotizza che la vita attesa si accorci esattamente di un anno all'aumentare di un anno dell'età anagrafica.

⁴ Il pensionato INPS che, pur percependo la pensione, torna a svolgere attività lavorativa versando altri contributi, ha diritto a un supplemento di pensione corrispondente ai benefici maturati attraverso i nuovi contributi. Questa possibilità è prevista, pur con connotati di volta in volta specifici, dalle Casse privatizzate che gestiscono la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti.

Nello sviluppo dei calcoli relativi al regime contributivo (e della quota parte del regime di transizione che utilizza le regole del contributivo), si fa riferimento ai coefficienti di trasformazione del montante in rata pensionistica attualmente in vigore. La vita attesa implicita in questi indicatori è coerente con le statistiche demografiche italiane del 1990⁵ e, di conseguenza, sottostima il valore attuale ed è infatti inferiore al valore riportato da EUROSTAT-2000⁶.

Per il regime retributivo è preso in considerazione il caso, di seguito chiamato “retributivo”, in cui l’individuo abbia maturato 26 anni di contributi al 1.1.96, data di entrata in vigore della riforma che ha adottato il regime contributivo⁷.

Per il regime contributivo è preso in considerazione il caso, di seguito chiamato “contributivo”, in cui l’individuo sia un neoassunto al 1.1.96 e abbia maturato tutti i suoi anni di contribuzione all’interno del regime contributivo.

Per il regime di transizione, infine, l’analisi è ricondotta allo studio di due casi: nel primo, di seguito chiamato “transizione 1”, l’individuo ha 17 anni di contribuzione all’1.1.96 e, conseguentemente, 17 anni di contribuzione all’interno del regime retributivo e 18 all’interno di quello contributivo; nel secondo, di seguito chiamato “transizione 2”, l’individuo ha 11 anni di contribuzione all’1.1.96 e, conseguentemente, 11 anni di contribuzione all’interno del regime retributivo e 24 all’interno di quello contributivo⁸.

La *Tabella 2* riepiloga tutte le simulazioni effettuate, individuando tre scenari di ipotesi per ognuno dei regimi pensionistici: “scenario 1”, “scenario 2” e “scenario 3”. Come si è detto, il regime di transizione è replicato per due diverse distribuzioni delle contribuzioni all’interno della parte retributiva e di quella contributiva.

⁵Cfr. ISTAT (1994). La normativa prevede una revisione decennale dei coefficienti attesa nel 2005.

⁶ L’approccio in termini relativi che si svilupperà, facendo riferimento alle variazioni rispetto alla scelta “benchmark” del pensionamento immediato, rende questa ipotesi meno limitativa di quanto possa apparire, nella misura in cui le differenze tra la vita attesa ad età contigue si mantengono abbastanza stabili nel tempo (i.e. le probabilità di sopravvivenza alle varie età si traslano di anno in anno parallelamente verso l’alto).

⁷ Nel caso “retributivo”, di conseguenza, il regime pensionistico applicabile è quello retributivo così come modificato dalla riforma “Amato” del 1992.

⁸ I due profili di transizione esaminati permettono di valutare sia il caso in cui il peso della componente retributiva e di quella contributiva grossomodo si equivalgano, sia quello in cui a prevalere è la componente contributiva. In particolare, il caso “transizione 1” si riferisce all’individuo più anziano che il periodo di transizione possa annoverare. Si rammenta, inoltre, che la quota parte del trattamento pensionistico degli individui in transizione che fa riferimento al regime retributivo tiene conto delle modifiche che questo regime ha avuto a seguito della riforma “Amato” del 1992.

Tabella 2: Scenari simulati

| regime pensionistico | scenario 1 | scenario 2 | scenario 3 |
|---|---|--|---|
| retributivo tutta la contribuzione avviene all'interno del retributivo | | | 1) vita attesa a 57 anni: 18 anni 2) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 10% |
| transizione 1 la contribuzione avviene nel seguente modo: 17 anni all'interno del retributivo, 18 all'interno del contributivo | 1) vita attesa a 57 anni: 22 anni 2) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 10% | 2) vita attesa a 57 anni: 22 anni 3) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 0% | 1) vita attesa a 57 anni: 20 anni 2) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 10% |
| transizione 2 la contribuzione avviene nel seguente modo: 11 anni all'interno del retributivo, 24 all'interno del contributivo | | | 1) vita attesa a 57 anni: 20 anni 2) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 10% |
| contributivo tutta la contribuzione avviene all'interno del contributivo | | | 1) vita attesa a 57 anni: 22 anni 2) incremento della retribuzione lorda da lavoro dipendente a lavoro autonomo: 10% |

Infine, si assume che il lavoratore consideri soltanto i flussi reddituali che può ricevere in prima persona, escludendo quindi il trattamento pensionistico di reversibilità⁹.

Il calcolo del tasso di rendimento interno netto

L'indicatore cui si ricorre per la valutazione degli incentivi al prolungamento dell'attività lavorativa impliciti nelle regole pensionistiche è il tasso di rendimento interno netto ottenibile tramite prolungamenti di anno in anno della carriera lavorativa.

Per ogni singola scelta che il lavoratore può adottare ("LPPPP", "LLPPP", etc.), sono calcolati i flussi di cassa differenziali rispetto alla decisione di pensionamento immediato ("PPPPP"). Sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa differenziali direttamente connessi al rapporto tra il lavoratore e il sistema pensionistico: i flussi di contribuzione sociale a carico del lavoratore e i flussi dei redditi netti da pensione. Il TIR è calcolato a partire da questi flussi di cassa differenziali che caratterizzano ognuna delle scelte diverse dal

⁹ Poiché il calcolo del TIR sarà svolto sui flussi di cassa differenziali che ogni scelta di pensionamento permette rispetto a quella del pensionamento immediato, questa ipotesi risulta meno limitativa di quanto possa apparire a prima vista.

pensionamento immediato. Il lasso di tempo lungo il quale il TIR è calcolato è quello compreso tra la fine del 35° anno di contribuzione e il godimento dell'ultima rata pensionistica.

Non rientrano nel calcolo dei flussi di cassa differenziali i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, che l'individuo riceve posticipando il pensionamento. Pur avendo rilevanza ai fini della decisione di pensionamento, tali redditi non possono partecipare alla determinazione del TIR, in quanto non direttamente attinenti al rapporto tra lavoratore e sistema pensionistico. Il TIR, infatti, è una misura della proporzione tra flussi di cassa negativi e flussi di cassa positivi ottenibili da un investimento lungo tutte le fasi del suo svolgimento; affinché il TIR sia significativo della convenienza, i flussi di cassa devono essere in connessione causale tra di loro e riferirsi intrinsecamente all'investimento.

Non necessariamente il punto di vista deve essere questo appena descritto; altri approcci (*cfr.* per esempio Pammolli - Rizza - Salerno 2004, all'interno di questa stessa collana) impostano il confronto tra le varie scelte di pensionamento e prolungamento dell'attività, considerando il complesso dei redditi netti da lavoro e da pensione che l'individuo potrebbe ottenere.

Il pregio del TIR è quello di focalizzarsi sul funzionamento delle regole pensionistiche in senso stretto, evidenziandone le caratteristiche in termini di vantaggi e svantaggi per il lavoratore del prolungamento della carriera lavorativa e quindi della partecipazione al sistema pensionistico. D'altro canto, il limite principale del TIR, com'è facilmente intuibile, risiede nel fatto che è un indicatore incompleto: non è l'unica variabile economica che influenza la decisione del lavoratore e, quindi, non può essere tenuto come unico riferimento per valutare l'influenza delle regole pensionistiche sulla scelta di lavoro-pensionamento.

In questo contesto, il TIR è quel tasso di sconto che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa differenziali negativi al valore attuale dei flussi di cassa differenziali positivi. I primi corrispondono alla rinuncia¹⁰ della pensione netta per l'anno di posticipo del pensionamento definitivo e al contestuale pagamento dei contributi sociali; i secondi corrispondono all'ottenimento di una pensione netta di ammontare diverso al momento del pensionamento

¹⁰ La rinuncia è totale nel caso di prolungamento del lavoro dipendente già in corso, oppure parziale in caso di cumulo dei redditi. In quest'ultimo caso, inoltre, la rinuncia ha entità diversa a seconda delle limitazioni al cumulo dei redditi (*cfr. infra*).

definitivo, in virtù del supplemento di pensione derivante dal lavoro autonomo e, all'interno del criterio di calcolo di transizione o contributivo, di una prima pensione più elevata grazie alla maggior accumulazione e alla più bassa aspettativa di vita al pensionamento.

Tabella 3: I flussi di cassa differenziali per il calcolo del TIR netto

| | PPPP | LPPPP | flusso differenziale | LLPP | flusso differenziale | CCPP | flusso differenziale | LLCC | flusso differenziale | |
|----|------|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 36 | 1 | p1 | -contr. | -contr.-p1 | -contr. | -contr.-p1 | -contr.+p1 ^{limi} | -contr.+p1 ^{limi} -p1 | -contr. | -contr.-p1 |
| 37 | 2 | p1 | p2 | p2-p1 | -contr. | -contr.-p1 | -contr.+p1 ^{limi} | -contr.+p1 ^{limi} -p1 | -contr. | -contr.-p1 |
| 38 | 3 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | -contr.+p1 | -contr. |
| 39 | 4 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | -contr.+p1 | -contr. |
| 40 | 5 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | -contr.+p1 | -contr. |
| | 6 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | p1+p5 | p5 |
| | 7 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | p1+p5 | p5 |
| | 8 | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | p1+p5 | p5 |
| | ... | p1 | p2 | p2-p1 | p3 | p3-p1 | p1+p4 | p4 | p1+p5 | p5 |
| | | | | <u>TIR netto</u> | | <u>TIR netto</u> | | <u>TIR netto</u> | | <u>TIR netto</u> |

In blu gli anni per i quali è possibile proseguire il lavoro oltre il 35° di contribuzione.
In verde gli anni di pensionamento, possibile a seconda delle scelte.

In questo contesto, il TIR può essere anche interpretato come il tasso di rendimento al quale devono intendersi capitalizzati i flussi di cassa negativi che il lavoratore sopporta rinunciando, *in toto* o in parte, alla prima pensione per uno o più anni e pagando contributi sociali, affinché egli abbia poi accesso alla differenza emergente tra i redditi netti da pensione corrispondenti a ciascuna delle scelte e quelli corrispondenti alla scelta *benchmark* del pensionamento immediato.

L'evoluzione della normativa riguardante il cumulo dei redditi

La normativa regolante il cumulo dei redditi da lavoro e da pensione ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, ora in senso restrittivo ora di allargamento.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, il D. Lgs. n. 503 del 1992 ha disposto la sua parziale cumulabilità sia con il reddito da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, nel

limite del trattamento minimo INPS¹¹ più il 50 per cento della quota della pensione eccedente il trattamento minimo¹².

Per quanto riguarda, invece, la pensione di anzianità, lo stesso decreto ha disposto al sua totale incumulabilità con il reddito da lavoro dipendente, e la sua cumulabilità parziale con il reddito da lavoro autonomo, nel limite del trattamento minimo INPS più il 50 per cento della quota della pensione eccedente il trattamento minimo.

Inoltre, ai fini della cumulabilità, le pensioni di anzianità divenivano equiparate a quelle di vecchiaia quando il titolare compiva l'età per il pensionamento di vecchiaia.

Successivamente, la Legge n. 662 del 1996 ha modificato in senso restrittivo le possibilità di cumulo per le pensioni di anzianità calcolate con il criterio retributivo. Sia le pensioni di anzianità che di anzianità anticipata (senza il requisito dei 40 anni di contribuzione) divennero non cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il criterio di calcolo retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura. La legge prevedeva alcune eccezioni: "[...] Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza [...]". Le eccezioni miravano a mantenere le precedenti più ampie possibilità di cumulo per i lavoratori che si pensionavano dopo una carriera sufficientemente lunga.

La Legge n. 449 del 1997 ha fatto tornare "sui suoi passi" la normativa sul cumulo, rivedendo nuovamente in senso di ampliamento la cumulabilità delle pensioni di anzianità. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° Gennaio 1998, alle pensioni di anzianità cominciarono ad applicarsi le stesse disposizioni in materia di cumulo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contenuta nel D. Lgs. n. 503 del 1992: la totale incumulabilità con il reddito da lavoro dipendente e la parziale cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, nel limite del trattamento minimo INPS più il 50 per cento della quota della pensione eccedente il trattamento minimo.

¹¹ Trattamento minimo per gli iscritti al FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti).

¹² D. Lgs. n. 503 del 1992.

La Legge n. 448 del 1998¹³ ha continuato l'ampliamento delle possibilità di cumulo, disponendo che per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (le anzianità non anticipate), anche se con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, trovassero applicazione le regole di cumulabilità previste nei casi di pensionamento di vecchiaia.

La stessa linea di intervento è stata continuata dalla Legge n. 388 del 2000¹⁴. A decorrere dal 1° Gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, divenivano interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° Gennaio 2001, le quote delle pensioni anticipate di anzianità divenivano cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, nel limite del trattamento minimo INPS più il 70 per cento della quota della pensione eccedente il trattamento minimo. In ogni caso, la trattenuta sulla pensione non poteva superare il 30 per cento del reddito da lavoro autonomo. Per i trattamenti pensionistici liquidati in data precedente al 1° Gennaio 2001 si continuava ad applicare la relativa previgente disciplina, ove più favorevole.

La Legge n. 338 del 2000 ha, quindi, mantenuto della previgente normativa soltanto il vincolo delle totale incumulabilità con il reddito da lavoro dipendente delle pensioni anticipate di anzianità (con meno di 40 anni di contribuzione), rendendo invece completamente cumulabili sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione, e ampliando la cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione.

L'ultimo atto normativo che ha modificato la normativa sul cumulo è stata la Legge n. 289 del 2002¹⁵. Quest'ultima ha stabilito che, con decorrenza 1° Gennaio 2003, che il regime di totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro (sia dipendente che autonomo) che la Legge n. 388 del 2000 permetteva alle pensioni di vecchiaia o a quelle di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione, è da intendersi esteso anche ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto, al momento del pensionamento, i 58

¹³ La Legge finanziaria per il 1999.

¹⁴ La Legge finanziaria per il 2001.

¹⁵ La Legge finanziaria per il 2003.

anni di età¹⁶. Anche in questo caso, come in precedenza visto per la Legge n. 662 del 1996, l'evoluzione normativa ha mirato a favorire la cumulabilità purchè scelta dal lavoratore dopo una carriera sufficientemente lunga.

La descritta evoluzione della normativa sulla cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro non riguarda le pensioni calcolate interamente con il criterio contributivo. Questo perché la Legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il criterio contributivo a capitalizzazione nozionale ed è successiva al D. Lgs. n. 503 del 1992 cui tutte le modifiche della normativa sul cumulo hanno fatto riferimento nell'ultimo decennio¹⁷, ha stabilito che, per i pensionati rientranti interamente nel criterio di calcolo contributivo e con meno di 63 anni di età, la pensione è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente e cumulabile con quello da lavoro autonomo nel limite del trattamento minimo INPS più il 50 per cento dell'eccedente lo stesso trattamento minimo; mentre per i pensionati con almeno 63 anni di età, la pensione è cumulabile con entrambi i redditi nello stesso limite del trattamento minimo INPS più il 50 per cento dell'eccedente lo stesso trattamento minimo.

Tabella 4: Normativa sul cumulo vigente al 2004

| | pensione di vecchiaia | | pensione di anzianità * | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| | reddito da lavoro dipendente | reddito da lavoro autonomo | reddito da lavoro dipendente | reddito da lavoro autonomo |
| pensione retributiva e pensione di transizione | piena cumulabilità | | incumulabilità totale ** | cumulabilità nel limite del trattamento minimo INPS più il 70% dell'eccedente lo stesso trattamento ** |
| pensione contributiva *** | <p>per i pensionati di età inferiore a 63 anni di età, la pensione non è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente ed è cumulabile con reddito da lavoro autonomo, nel limite del trattamento minimo INPS più il 50% dell'eccedente lo stesso trattamento;</p> <p>per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni, la pensione è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nel limite del trattamento minimo INPS più il 50% dell'eccedente lo stesso trattamento</p> | | | |
| <p>* Le pensioni di anzianità sono equiparate a quelle di vecchiaia quando i titolari compiono l'età per il pensionamento di vecchiaia.</p> <p>** La cumulabilità è piena se l'anzianità contributiva è pari o superiore a 40 anni, oppure se il lavoratore ha, al momento del pensionamento, almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione.</p> <p>*** Per i trattamenti pensionistici liquidati interamente con il criterio contributivo, le pensioni di vecchiaia, anzianità e anzianità anticipata sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".</p> | | | | |

Fonte: elaborazioni del CERM

¹⁶ I requisiti debbono entrambi sussistere al momento del pensionamento.

¹⁷ Nella sostanza della materia trattata più che nella forma, perché non compare mai una distinzione tra pensioni retributive, di transizione e contributive, se non, per appunto, nella Legge n. 335 del 1995.

Allo stato attuale, quindi, la normativa sul cumulo appare più stringente per quanto riguarda le pensioni contributive che per quelle retributive e di transizione. Questo aspetto non è supportato da motivazioni economiche poiché, mentre il regime contributivo tratta il caso di cumulo in maniera finanziariamente e attuarialmente neutra, il regime retributivo e la quota parte del retributivo presente nelle regole della transizione permettono che, attraverso il pensionamento anticipato dal lavoro dipendente e il successivo cumulo dei redditi, il lavoratore riesca ad aumentare i suoi benefici pensionistici. A rigor di logica, quindi, le regole sul cumulo dovrebbero essere più caute per le pensioni retributive o con una quota retribuitiva e persino senza vincoli specifici (se non quelli relativi ai requisiti generali per l'ottenimento della pensione) per le pensioni contributive¹⁸.

Quantunque l'interpretazione corrente sia che le pensioni contributive hanno una normativa sul cumulo distinta¹⁹, il punto è opinabile e probabilmente non si è posta l'urgenza di acclararlo perché la prima pensione completamente contributiva sarà liquidata all'incirca tra 30 anni, e solo allora ci si potrà trovare di fronte di fronte all'eventualità di cumulo tra pensione contributiva e reddito da lavoro. Infatti, la maggior parte degli atti normativi successivi al 1995, pur intervenendo a modificare la normativa introdotta D. Lgs. n. 503 del 1992 (*cfr. supra*), si sono riferiti a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive, esclusive ed esonerative, senza operare distinzioni tra pensioni retributive, di transizione e contributive.

A ogni modo, il recentemente Disegno di Legge delega in materia previdenziale, approvato dal Senato in data 15 Maggio 2004²⁰ e attualmente al secondo esame da parte della Camera dei Deputati, costituisce l'occasione per una rivisitazione complessiva delle regole del cumulo e, quindi, anche per il superamento delle incongruenze della vigente normativa. Il Disegno di legge prevede che il Governo si adoperi per riformare la normativa riguardante il cumulo, attuando una progressiva eliminazione delle limitazioni in considerazione dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva del lavoratore. Questa misura, assieme alla prefigurata liberalizzazione dell'età pensionabile, intende promuovere la partecipazione al mercato del lavoro degli anziani, al fine di migliorare l'adeguatezza delle loro prestazioni pensionistiche e, più in generale, favorire l'occupabilità e quindi la crescita del sistema economico. Essa,

¹⁸ Su questo aspetto, *cfr.* Pammolli – Rizza – Salerno (2004).

¹⁹ *Cfr.* http://www.inps.it/Doc/TuttoINPS/informazioni/quando_pensionato_lavora.htm#07.

²⁰ *Cfr.* Madia – Pammolli – Salerno (2004).

inoltre, intende favorire l'emersione dei redditi dal sommerso con i conseguenti vantaggi anche per le finanze pubbliche del guadagnato gettito fiscale e contributivo.

Il cumulo negli scenari simulati

Negli scenari simulati non si dà mai il caso che la pensione di anzianità venga equiparata, ai fini del cumulo, a quella di vecchiaia perché è stata raggiunta l'età per il pensionamento di vecchiaia (il cumulo dei redditi cessa sempre prima dei 65 anni di età).

Inoltre, la cumulabilità è sempre parziale tranne che nel caso in cui il cumulo avviene dopo il prolungamento di due anni del lavoro dipendente già in corso. Negli altri casi, infatti, ricorre sempre il vincolo alla cumulabilità che, per le pensioni retributive e di transizione, si traduce nella perdita del 30 per cento della differenza tra la pensione e il trattamento minimo dell'INPS; mentre, per le pensioni contributive, si traduce nella perdita del 50 per cento della stessa differenza.

Nel caso di prolungamento di due anni del lavoro dipendente in corso e successivo cumulo dei redditi ("LLCCC"), trova applicazione l'articolo 44 della Legge n. 289 del 2002 che prevede la totale cumulabilità, sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo, per le pensioni di anzianità con almeno 37 anni di contributi e a condizione che il lavoratore abbia compiuto, al momento del pensionamento, i 58 anni di età²¹.

L'allargamento delle possibilità di cumulo introdotto dalla Legge n. 289 del 2002 non riguarda le pensioni calcolate interamente con il criterio contributivo (*cfr.* "L'evoluzione della normativa riguardante il cumulo dei redditi"). Tuttavia, questa possibilità è per ipotesi estesa anche alle pensioni contributive, in modo tale da raffigurare quale sarebbe l'effetto di un ampliamento delle possibilità di cumulo oltre quanto attualmente previsto dalla Legge n. 335 del 1995. Oltretutto, una simile estensione risulta con i programmi espressi nel Disegno di Legge delega in materia previdenziale.

²¹ I requisiti debbono entrambi sussistere al momento del pensionamento.

Analisi dei risultati per tipo di scelta del lavoratore

L'analisi del TIR conferma i risultati ottenuti in termini di variazioni della ricchezza pensionistica netta nel Quaderno CERM n. 6/04; non a caso, i due indicatori sono strettamente connessi tra di loro, poiché sono due modalità differenti di rappresentare i profili di creazione dei benefici all'interno dei regimi pensionistici.

Il TIR può essere confrontato con il rendimento netto annualizzato di un investimento in titoli di Stato, in *zero coupon bond* privati a bassissimo rischio o in altre attività finanziarie equiparabili in qualche misura a investimenti a carattere previdenziale. Tale confronto permette di individuare una scala di valore con cui apprezzare i tassi di rendimento netti ottenibili tramite prolungamenti dell'attività lavorativa²². L'analisi condotta fa riferimento al rendimento annualizzato netto, al 27.05.2004, dei BTP con scadenza 01.08.2034 e dei BOT con scadenza 16.05.2005; in questo modo la comparazione può avvenire con il rendimento annualizzato netto offerto da investimenti a bassissimo rischio sia di lungo che di breve periodo.

Il prolungamento dell'attività già in corso

Il regime contributivo offre sempre incentivi maggiori rispetto al retributivo. Il regime contributivo permette di ottenere TIR di oltre 4 punti percentuali superiori rispetto al retributivo, di circa 3 punti percentuali rispetto alla transizione più vecchia e di circa 2 punti percentuali rispetto alla transizione più giovane (*cf.* "Allegato 1").

Inoltre, il profilo dei TIR offerti dal regime retributivo assume sempre valori negativi, con i valori più bassi all'interno dello scenario 3, dove la lunghezza della vita complessiva del lavoratore rappresentativo è più breve e, di conseguenza, la perdita secca di rate pensionistiche, connessa al prolungamento dell'attività, ha un peso percentuale maggiore. Per il regime contributivo, invece, il profilo dei TIR è sempre positivo, mentre la transizione si colloca su valori intermedi.

²² La finalità è unicamente questa e non sottintende l'equiparazione del sistema pensionistico a uno strumento puramente finanziario.

Questi andamenti dipendono da due ordini di motivazioni: il primo riguardante le regole pensionistiche valide per il periodo di lavoro e contribuzione, il secondo quelle per il periodo di quiescenza.

Le prime permettono che all'interno del regime retributivo la formazione dei benefici pensionistici avvenga più velocemente rispetto al versamento dei contributi, laddove il regime contributivo, invece, stabilisce una stretta connessione tra contributi di volta in volta versati e benefici maturati, attraverso formule finanziarie in capitalizzazione composta.

Quanto alle regole valide per il periodo di quiescenza, invece, mentre il regime contributivo calcola la rata pensionistica sulla base di formule attuariali che tengono conto della vita attesa al momento del pensionamento, il retributivo eroga una rata pensionistica che è completamente insensibile alla lunghezza della vita post pensione, con ciò creando incentivi ad anticipare il pensionamento per poter usufruire di un maggior numero di rate.

Va peraltro osservato che in tutti i regimi pensionistici i TIR sono decrescenti all'aumentare degli anni di posticipo del pensionamento. Per il regime retributivo e per la quota parte di calcolo con le regole retributive nel regime di transizione, questo andamento è dovuto all'effetto negativo riconducibile ai contributi sociali versati negli anni di prolungamento del lavoro, all'insufficiente aumento della rata pensionistica ottenuto tramite lo stesso prolungamento, e alla perdita secca di rate pensionistiche conseguente il ritardato pensionamento. Per il regime contributivo e per la quota parte di calcolo con le regole contributive nel regime di transizione, lo stesso andamento è dovuto, invece, al fatto che nel modello a flussi di cassa, a fronte di prolungamenti di anno in anno dell'attività lavorativa, la lunghezza complessiva della vita del lavoratore rappresentativo rimane la stessa (corrispondentemente, si riduce di un anno il periodo di pensionamento), mentre il coefficiente utilizzato per la conversione del montante in rendita ingloba aspettative di vita crescenti, di anno in anno che il lavoratore pospone il pensionamento²³.

Riassumendo, il profilo temporale di creazione dei benefici ha un inizio più elevato nel regime retributivo rispetto al contributivo, per poi avere una crescita più veloce all'interno di quest'ultimo rispetto al primo. All'interno del regime retributivo questo profilo ha un

²³ Questo accade perché sono state superate le probabilità di decesso durante quell'anno. In altri termini, la vita post pensionamento si riduce meno che di un anno dopo il prolungamento di un anno dell'attività lavorativa. Esiste anche un'altra ragione di tipo attuariale: le regole del sistema contributivo calcolano la rata pensionistica in valore reale (nell'ipotesi che durante il periodo di pensionamento non esista inflazione) per poi adeguare la stessa rata anno per anno all'inflazione; il calcolo del TIR, invece, avviene direttamente in termini nominali. In capitalizzazione composta i due criteri di calcolo conducono a risultati diversi.

andamento grossomodo proporzionale e lineare²⁴, che diventa invece più che proporzionale e parabolico nel contributivo. Proprio per questo motivo la normativa ha sino a oggi limitato le possibilità di cumulo, collegando la sua praticabilità al raggiungimento di sufficienti requisiti anagrafici e contributivi; per evitare, cioè, che fosse utilizzato come prematura via d'accesso alle prestazioni del sistema pensionistico retributivo, con conseguente distribuzione di benefici non pienamente rispondenti alla finalità previdenziale.

Infine, mentre il regime contributivo mostra, per tutte le scelte di prolungamento dell'attività già in corso, TIR di circa 2 punti percentuali superiori al rendimento netto dei BOT 15.03.2004 (2 per cento circa) e grossomodo equivalenti al rendimento netto dei BTP 01.02.2033 (4,5 per cento circa), i TIR del regime retributivo si collocano nettamente al di sotto di tali valori, mentre la transizione occupa la solita posizione intermedia.

Il cumulo parziale di pensione e reddito da lavoro autonomo (“CCPPP” e “CCCCC”)

Per quanto riguarda l'opzione del cumulo, i risultati mostrano che il regime retributivo fornisce un elevato incentivo ad andare in pensione per poi iniziare un nuovo lavoro di tipo autonomo. I TIR delle due scelte “CCPPP” e “CCCCC” sono superiori rispetto a quelli del prolungamento dell'attività già in corso per qualunque lunghezza (*cf.* “Appendice 1”). La scelta “CCPPP” offre un TIR di oltre mezzo punto percentuale superiore a quella “LLPPP”, mentre la scelta “CCCCC” di circa 2 punti percentuali superiore a quella “LLLLL”. Infatti, oltre a beneficiare della già descritta differenza attuariale tra benefici maturati e contributi versati, attraverso il cumulo l'individuo riesce ad anticipare l'ottenimento di alcune rate di pensione con effetti positivi in termini di valore attuale dei flussi di reddito, senza che le stesse rate siano corrette per tener conto della vita attesa post pensionamento.

Nel regime contributivo, invece, ciò non accade perché, a parità di lunghezza della vita lavorativa, il pensionamento e la ripresa dell'attività in regime di cumulo frazionano il processo di accumulazione dei contributi in capitalizzazione composta, producendo un montante complessivo inferiore da destinare alla trasformazione in rendita.

²⁴ Nel caso di assenza di inflazione e di assenza di crescita della retribuzione lorda, il profilo di creazione di benefici garantito dal regime retributivo sarebbe perfettamente lineare.

Inoltre, come si è già osservato, a differenza che nel retributivo, nel regime contributivo l'ammontare della rata pensionistica dipende direttamente dalla lunghezza della vita post pensionamento e, conseguentemente, anche questo fattore di convenienza che potrebbe indurre al pensionamento con contestuale cumulo dei redditi viene meno.

La scelta "CCPPP" offre un TIR di circa 9 punti percentuali inferiore a quella "LLPPP"; per la scelta "CCCCC" la caduta si mantiene dello stesso ordine di grandezza rispetto a "LLLLL".

Se ne può dedurre, quindi, che il contributivo rende più conveniente la continuazione senza interruzioni della attività lavorativa già in corso rispetto al cumulo e, quindi, *ceteris paribus*, spinge verso un aumento dell'età effettiva di pensionamento (l'età del primo pensionamento). Va anche notato, però, che, in termini di partecipazione al mercato del lavoro, è presumibile che il contributivo offra incentivi a una platea più vasta d'individui, laddove il cumulo con il lavoro autonomo non è un'opzione sempre disponibile a tutti; quindi, si potrebbe anche presumere che il regime contributivo possa, più del retributivo, spingere verso un aumento dell'età effettiva di cessazione dell'attività lavorativa (l'età del pensionamento definitivo).

Rispetto ai profili descrittivi il TIR per le scelte di prolungamento dell'attività di lavoro dipendente già in corso, i risultati sono invertiti. I TIR del regime retributivo si collocano all'incirca 4 punti percentuali al di sopra di quelli del contributivo e della transizione. Questi ultimi sono molto ravvicinati tra di loro, sia in virtù della parziale sovrapposizione delle regole, che delle diverse limitazioni alle possibilità di cumulo previste dall'attuale normativa (*cfr. supra*). Nello scenario 3, inoltre, influiscono anche le diverse assunzioni circa la lunghezza della vita post pensionamento.

Infine, v'è da rilevare come tutti i profili dei TIR rimangano nettamente al di sotto sia rispetto al rendimento netto dei BTP 01.08.2034, sia rispetto al rendimento netto dei BOT 16.05.2005 (*cfr. "Allegato 1"*).

Il cumulo totale di pensione e reddito da lavoro autonomo dopo il prolungamento per due anni del lavoro dipendente (“LLCCC”)

L’analisi di questa scelta permette una valutazione degli effetti dall’allargamento delle possibilità di cumulo tra redditi da lavoro autonomo e redditi da pensione introdotto dalla Legge finanziaria per il 2003, nonché degli ulteriori allargamenti prefigurati dal Disegno di Legge delega previdenziale.

Per il regime contributivo, questa scelta offre un TIR nettamente superiore a quello delle altre due scelte di cumulo dei redditi esaminate (oltre il 3 per cento contro valori inferiori al - 5 per cento), ma inferiore ai TIR ottenibili tramite una qualunque delle scelte di prolungamento dell’attività già in corso. In questi ultimi casi, tuttavia, la differenza massima è pari all’incirca a un punto percentuale, che si dimezza nel confronto con la scelta più direttamente comparabile “LLLLL”. Inoltre, nei tre scenari, il TIR della scelta “LLCCC” si colloca nella forbice del tasso di rendimento netto offerto dai BTP 01.08.2034 e dai BOT 16.05.2005.

Questi risultati dipendono dalla combinazione di tre effetti: l’effetto positivo del prolungamento dell’attività già in corso per due anni, l’effetto negativo dell’interruzione della capitalizzazione composta dei contributi dovuto al passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, l’effetto positivo della cumulabilità totale di redditi da lavoro e redditi da pensione durante i tre anni in cui si svolge attività autonoma.

In altri termini, gli elementi che concorrono a determinare i TIR di questa scelta sono tutti quelli precedentemente analizzati per la scelta di prolungamento di due anni dell’attività lavorativa già in corso e per la scelta di passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo con proseguimento dell’attività sino al 40° anno di contribuzione, con in aggiunta l’effetto della piena cumulabilità di redditi da lavoro autonomo e redditi da pensione.

Per il regime retributivo, la scelta in esame offre sempre un TIR superiore a quello di qualunque scelta di prolungamento dell’attività già in corso e superiore anche a quello della scelta di pensionamento e cumulo dei redditi per 2 (“CCPPP”) o per 5 anni (“CCCCC”). Tuttavia, la differenza positiva rispetto al TIR della scelta “CCPPP” si posiziona su abbastanza contenuti, all’incirca il mezzo punto percentuale. V’è da notare, inoltre, che il TIR

della scelta in esame si colloca sempre al di sotto del tasso di rendimento netto dei BOT con scadenza 16.05.2005²⁵.

La scelta di prolungare per due anni il lavoro dipendente e poi cumulare appieno sembra, quindi, la più conveniente. Questo risultato è spiegabile se si pensa che nel regime retributivo il pensionamento e la contestuale ripresa dell'attività nella forma autonoma rappresentano generalmente la scelta più conveniente (*cfr. supra*) ma, come si è visto, la lunghezza ottimale del prolungamento non è mai quella massima, perché ogni anno di lavoro autonomo in più causa la perdita secca di una rata della seconda pensione retributiva²⁶. La scelta in esame, quindi, è più vantaggiosa di tutte quante le altre perché permette il pensionamento e, contestualmente, il pieno cumulo dei redditi più che compensa il proseguimento dell'attività lavorativa per 5 anni con la perdita secca di altrettante rate pensionistiche (2 rate della prima e 3 della seconda pensione retributiva).

Ancora una volta, i due regimi di transizione si collocano nel mezzo. Nei tre scenari esaminati i loro TIR sono sempre inferiori al tasso di rendimento netto dei BOT con scadenza 16.05.2005.

Gli effetti dell'allargamento delle possibilità di cumulo

Nel regime contributivo, le scelte più convenienti rimangono sempre quelle di naturale prolungamento dell'attività di lavoro dipendente già in corso. Di conseguenza, l'allargamento delle possibilità di cumulo non sembra poter essere, di per se stesso e in mancanza di altri elementi, l'innovazione in grado di favorire l'innalzamento sia dell'età effettiva di pensionamento che dell'età effettiva di cessazione dell'attività lavorativa. Infatti, nello scenario "LLCCC" l'aumento del TIR rispetto agli altri due casi di cumulo ("CCPPP" e "CCCCC") è da ricondurre in gran parte al proseguimento del lavoro dipendente per altri due anni (che prolunga il periodo di accumulazione in regime di capitalizzazione composta), come dimostra anche il confronto con il TIR della scelta "LLPPP".

Nondimeno, l'allargamento eliminerebbe un possibile fattore frenante per coloro che dovessero decidere se prolungare o meno l'attività lavorativa attraverso il lavoro autonomo

²⁵ All'interno dello scenario 3 è addirittura negativo, come i TIR delle scelte "CCPPP" e "CCCCC".

²⁶ Oltre al perdurare del tetto alla possibilità di cumulo che obbliga, per ogni anno di lavoro in più, alla rinuncia a una parte della prima pensione.

per poter avere accesso a vantaggi di altra natura che non i benefici del sistema pensionistico, come la flessibilità dell'impiego sia nel tempo che nello spazio e l'eventuale incremento retributivo. Da questo punto di vista, sicuramente l'occupabilità ne trarrebbe beneficio.

Inoltre, poiché il regime contributivo tratta anche le scelte di cumulo in maniera finanziariamente e attuarialmente neutrale, all'interno di questo regime l'alternativa del cumulo dei redditi non rischia di addossare al sistema pensionistico delle spese non coerenti con la finalità previdenziale. Alla luce di questa considerazione, l'accesso al cumulo potrebbe anche non essere sottoposta a vincoli specifici diversi da quelli generali vigenti in termini di requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento.

Nel regime retributivo, invece, l'allargamento delle possibilità di cumulo potrebbe costituire di per se stesso un incentivo al prolungamento dell'attività, perché esso permette l'accesso a TIR superiori rispetto a quelli, sempre negativi, derivanti dal naturale proseguimento di anno in anno del lavoro dipendente in alternativa alla scelta del pensionamento immediato. Questo è vero per le scelte di cumulo parziale ("CCPPP" e "CCCCC") ed è a maggior ragione vero per il cumulo totale ottenibile raggiungendo i requisiti richiesti dalla Legge n. 289 del 2002 ("LLCCC").

Nonostante questo effetto di miglioramento i TIR del cumulo in regime retributivo rimangono abbastanza contenuti. Nello scenario 3, in cui la vita post pensionamento è più breve e pesa percentualmente di più la perdita in parte ("CCPPP" e "CCCCC") o *in toto* ("LLCCC") di una rata di pensione retributiva, rimangono sempre negativi.

Tuttavia, l'effetto di miglioramento rispetto al prolungamento del lavoro dipendente o al cumulo parziale si va ad aggiungere all'altro già sottolineato a proposito del regime contributivo, e cioè la rimozione delle penalizzazioni alle varie modalità organizzative del lavoro, con lo scopo di favorire l'incontro delle necessità dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, l'occupabilità.

Differentemente che nel regime contributivo, però, è necessaria cautela nell'allargamento delle possibilità di cumulo. Dato che nel regime retributivo le prestazioni pensionistiche non sono correlate su base finanziaria ai contributi versati e, inoltre, non sono neppure adeguate su base attuariale alla lunghezza della vita attesa post pensionamento, l'allargamento non può rappresentare, come nel caso del contributivo, una logica estensione delle norme pensionistiche generali al caso del cumulo dei redditi. Per questo motivo, è necessario collegare l'ampliamento della cumulabilità al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi qualificanti, per evitare che, introdotta per favorire il prolungamento del lavoro e

la sua migliore organizzazione in età anziana, questa innovazione si traduca in un generale incentivo al pensionamento prematuro, al fine di massimizzare i benefici ottenibili dal sistema pensionistico al di là di quanto la funzione previdenziale possa giustificare. Oltretutto, se implementato in maniera inopportuna, l'allargamento delle possibilità di cumulo può costituire, all'interno del regime retributivo, un elemento di iniquità, poiché può trasformarsi nella distribuzione di benefici pensionistici non secondo le modalità chiare ed esplicitamente prescelte dal sistema, ma in maniera non definibile *a priori*, e cioè a seconda delle opportunità che, a livello del singolo lavoratore, si possono configurare per il passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo.

Il regime di transizione mostra risultati che si collocano nel mezzo tra il regime contributivo e quello retributivo. Se ne può dedurre che gli effetti positivi dell'allargamento delle possibilità di cumulo diverranno maggiormente evidenti mano a mano che il regime contributivo si avvicinerà alla piena applicazione, prevista approssimativamente attorno al 2030. Durante la lunga transizione, invece, perdurando una componente retributiva nel calcolo della rata pensionistica, gli effetti "collaterali" dell'allargamento delle possibilità del cumulo continueranno a sussistere, pur se in proporzioni via via decrescenti. Per questo motivo, anche nella fase di transizione, l'ampliamento della cumulabilità dovrebbe essere in qualche misura (non necessariamente la stessa utilizzata per le pensioni retributive) parametrato al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi qualificanti.

Quali suggerimenti di politica economica?

L'attuale normativa mostra di prendere già in considerazione i diversi incentivi al prolungamento dell'attività impliciti nelle regole pensionistiche retributive e contributive, e i collegati diversi effetti dell'ampliamento della cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro. Infatti, la Legge n. 289 del 2002 ha permesso la totale cumulabilità, sia con redditi da lavoro dipendente che autonomo, solo in presenza, all'atto del pensionamento, di almeno 58 anni d'età e 37 di contribuzione. Allo stesso modo, il Disegno di Legge delega previdenziale, approvato dal Senato il 15 Maggio u.s. e adesso al secondo esame della Camera dei Deputati, prefigura un ulteriore ampliamento della cumulabilità (sino anche alla rimozione totale dei vincoli) "in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età".

Il “Rapporto sulle Riforme Economiche del 2002” del Ministero dell’Economia e delle Finanze esplicitamente rimarca (pag. 62) che : *“Tale previsione [(quella di collegare l’ampliamento del cumulo ai requisiti anagrafici e contributivi)] assegna alla disciplina del cumulo [anche] una funzione di incentivo al prolungamento della carriera lavorativa, ‘premiando’ i pensionati attraverso l’accesso a possibilità di cumulo più ampie al raggiungimento dei requisiti indicati. Il prolungamento della vita lavorativa che ci si può attendere dalla possibilità di cumulo dipenderebbe, quindi, sia dall’effettiva attività che il soggetto può svolgere per un certo numero di anni avvalendosi della cumulabilità, sia dagli anni di lavoro eventualmente prestati in più proprio per poter aver diritto a condizioni di cumulabilità più vantaggiose”*.

Sul piano di politica economica, quindi, si configura chiaramente l’obiettivo di incentivare il prolungamento delle carriere e il lavoro in età anziana, utilizzando l’accesso alla maggior cumulabilità, al raggiungimento di determinati requisiti di età e contribuzione, come ulteriore fattore incentivante, oltre la cumulabilità di per se stessa. A fronte di questo obiettivo, v’è la necessità, approfondita nel precedente paragrafo, di cautelarsi dagli effetti negativi che l’allargamento generalizzato delle possibilità di cumulo può sortire nel regime pensionistico retributivo e di transizione.

Sul piano di politica economica, dunque, la normativa dovrebbero distinguere tra pensioni contributive e pensioni retributive e di transizione. Nel primo caso, poiché il regime contributivo contiene già incentivi al prolungamento dell’attività lavorativa come lavoratore dipendente e, in ogni caso, tratta in maniera finanziariamente e attuarialmente neutrale sia le scelte di pensionamento che quelle di cumulo dei redditi²⁷, non sono rilevanti limiti specifici per l’accesso alla cumulabilità, diversi da quelli generali regolanti l’accesso al pensionamento²⁸.

Nel regime retributivo, invece, non solo gli incentivi al proseguimento delle carriere lavorative come lavoratore dipendente sono negativi, ma anche l’allargamento delle possibilità di cumulo, se non regolato, può condurre a effetti indesiderati e contrari alla finalità previdenziale del sistema. Proprio per questo motivo, il prolungamento dell’attività

²⁷ Cioè applica a ogni scelta principi finanziari e attuariali.

²⁸ I requisiti per il pensionamento continuano a rivestire un ruolo importante anche in un regime di tipo contributivo, perché sono posti per permettere il raggiungimento di un livello della pensione che possa essere il più possibile adeguato al mantenimento di standard di vita quantomeno accettabili.

andrebbe incentivato utilizzando contemporaneamente i vantaggi della cumulabilità più ampia e, come il “Rapporto sulle Riforme Economiche del 2002” suggerisce, la loro parametrizzazione e gradazione a seconda delle caratteristiche anagrafiche e contributive del pensionato richiedente. Se la normativa adottasse un impianto di questo genere, ai casi di cumulo pensioni-reddito risulterebbe applicato quello stesso schema che la letteratura economica suggerisce per gli ammortizzatori contro la disoccupazione che, se decrescenti con l’allungarsi del periodo di disoccupazione e vincolati alla manifestazione della attiva partecipazione al mercato, incentivano la ricerca del lavoro e l’occupazione.

La Legge n. 289 del 2002 individua un’unica soglia età-contribuzioni che dà accesso alla cumulabilità totale. L’“incarico” conferito dalla Delega potrebbe essere interpretato come l’opportunità per articolare maggiormente questo principio, creando una serie di soglie di età e anni di contribuzione che danno mano a mano accesso a percentuali di cumulabilità più elevate. Queste ultime potrebbero anche essere diverse per le pensioni retributive e per quelle di transizione, alla luce del diverso funzionamento dei loro sistemi di calcolo (*cfr. supra*).

Una normativa così strutturata permetterebbe di innalzare gli incentivi al lavoro in età anziana, rendendoli più efficaci proprio perché di anno in anno sarebbe percepita la possibilità, da parte del lavoratore, di raggiungere soglie superiori e avere accesso a cumulabilità più ampia. Contemporaneamente, sarebbero arginati gli effetti negativi dell’allargamento generalizzato delle possibilità di cumulo derivanti dalle regole del regime retributivo e della quota parte retributiva delle regole di transizione.

Un completamento importante di questa auspicata struttura normativa, anzi indispensabile per ottimizzare il disegno delle regole, è la modifica dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 503 del 1992 e dell’articolo 77 della Legge n. 448 del 1998, che attualmente permettono che, ai fini della cumulabilità, le pensioni di anzianità vengano equiparate a quelle di vecchiaia quando il titolare maturi i requisiti anagrafici (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e contributivi (40 anni di contribuzioni) per il virtuale pensionamento di vecchiaia. Poiché le pensioni di vecchiaia sono, in regime retributivo e di transizione, totalmente cumulabili con qualsiasi reddito (*cfr. Tabella 4*), il combinato disposto dei due articoli indebolisce qualunque incentivo al proseguimento dell’attività ai fini di guadagnarsi maggiori possibilità di cumulo. Dal punto di vista degli incentivi e della responsabilizzazione delle decisioni del singolo lavoratore, più corretto sarebbe, invece, che il livello di cumulabilità, che ciascuno si è guadagnato pensionandosi con dati requisiti anagrafici e contributivi, fosse mantenuto per tutto il periodo

di pensionamento. Il disegno della normativa dovrebbe, quindi, basarsi su questi due punti: una articolata graduazione dell'ampliamento del cumulo rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi (non l'*aut aut* attualmente in vigore); a partire da questa graduazione, il mantenimento, per tutto il periodo di pensionamento, della percentuale di cumulabilità che ciascuno si è guadagnato sulla base della propria scelta di lavoro-pensionamento.

E' opportuno rimarcare che, mentre nel regime contributivo ciascun lavoratore è fatto pienamente responsabile delle proprie decisioni di lavoro, pensionamento o cumulo dei redditi, questo, come si è discusso nei precedenti paragrafi, non avviene nel regime retributivo e, almeno in parte, in quello di transizione. In questi due regimi, infatti, il pensionamento prematuro permette di aumentare i benefici ottenibili, addossando al sistema pensionistico dei costi non pienamente coerenti con la finalità previdenziale. Questo avviene perché il criterio di calcolo retributivo mira direttamente a definire l'ammontare della rata di pensione, senza impostare un collegamento finanziario-attuariale con il profilo delle contribuzioni (sia del lavoratore che del datore di lavoro) e con la vita attesa post pensionamento. Proprio da questo aspetto deriva, quindi, la maggior importanza che i requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento rivestono quando la pensione è calcolata *in toto* o in parte secondo le regole retributive²⁹. Esattamente per lo stesso motivo è necessaria una differenziazione dell'accesso al cumulo dei redditi per i pensionati retributivi o in transizione, e la piena responsabilizzazione della scelta di cumulo attraverso il mantenimento, lungo tutta la vita post pensionamento, della percentuale di cumulabilità che ne deriva; in questo modo aumenterebbero la convenienza del lavoro e l'occupabilità, e non sarebbe sminuita la coerenza delle regole pensionistiche e danneggiato il bilancio previdenziale.

Riepilogando, la proposta di politica economica che si può avanzare è riassumibile in tre punti:

- la liberalizzazione totale del cumulo per le pensioni completamente contributive;
- una articolata graduazione della percentuale di cumulabilità a seconda dei requisiti di età e di contribuzione, con percentuali differenziate per le pensioni retributive e per quelle di transizione (per queste ultime si potrebbe considerare anche il peso della componente

²⁹ Per assurdo, se non esistessero vincoli, anche soltanto dopo un anno di contribuzione si potrebbe andare in pensione, godendo di una rendita che, in valore attuale e considerando il coefficiente di trasformazione del 2 per cento vigente in Italia, sovrasterebbe di gran lunga i contributi sociali versati.

- retributiva nel calcolo della rata pensionistica); in questo modo, si costruirebbe una scala crescente dei benefici ottenibili, rendendo esplicita la loro dimensione anno per anno;
- il mantenimento, per tutta la durata del pensionamento, della percentuale di cumulabilità che il lavoratore si è guadagnato scegliendo di pensionarsi con dati requisiti anagrafici e contributivi; in questo modo, il valore economico della scelta di proseguire il lavoro aumenta.

Una riforma di questo genere creerebbe incentivi e responsabilizzazione delle scelte in capo a quei lavoratori che, ancora per molto tempo, vedranno la loro pensione calcolata *in toto* o in parte secondo le regole retributive.

Data l'estrema delicatezza, sul piano politico, non solo di interventi volti all'accorciamento del periodo di transizione verso il regime contributivo, ma anche alla revisione differenziata delle regole pensionistiche a seconda dei regimi, una riforma che seguisse i punti delineati potrebbe risultare più facilmente concordabile e concorrere a migliorare il funzionamento del sistema pensionistico, anticipando l'inserimento di meccanismi trasparenti, virtuosi e responsabilizzanti, positivi soprattutto in concomitanza con le recenti evoluzioni del mercato del lavoro. Infatti, gli effetti positivi, sia a livello del singolo che nell'aggregato, deriverebbero congiuntamente da una riforma di questo genere e dalla riforma, già in atto, del mercato del lavoro che, tramite la creazione di forme contrattuali nuove (non solo il *part time*, ma anche i lavori su progetto, i lavori a chiamata e quelli condivisi), dovrebbe permettere sempre più scelte intermedie tra il prolungamento dell'attività lavorativa piena e il pensionamento definitivo.

Le nuove forme contrattuali flessibili e modulabili, infatti, non solo allargano le opportunità di impiego post pensionamento in regime di cumulo dei redditi; esse, altresì, possono essere utilizzate come fase intermedia tra il lavoro dipendente pieno e il pensionamento con contestuale cumulo dei redditi. In altri termini, possono essere utilizzate per maturare i requisiti anagrafici e contributivi sufficienti per guadagnare la possibilità di cumulare successivamente pensione e reddito da lavoro o, nella logica della proposta descritta in questo paragrafo, per guadagnare possibilità di cumulo più ampie.

Le riforme del sistema previdenziale e del mercato del lavoro appaiono, ancor più che in altri periodi storici, intrinsecamente connesse e interdipendenti³⁰.

Conclusioni

Il regime pensionistico contributivo strutturalmente incentiva il proseguimento dell'attività lavorativa in corso. Se confrontato rispetto al pensionamento immediato con i requisiti minimi, il proseguimento per uno o più anni offre tassi di rendimento interno paragonabili al tasso di rendimento annuale netto dei titoli di Stato a lunga scadenza. Questa equivalenza non stupisce se si pensa che i contributi previdenziali sono accumulati a un tasso pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL dal cui livello, almeno nel lungo periodo, non possono troppo discostarsi i rendimenti che lo Stato è disposto a riconoscere sul proprio debito. Nelle simulazioni effettuate, i due dati hanno coerenza tra di loro, poiché da un lato la media quinquennale del tasso di crescita del PIL è ottenuta a partire dalle proiezioni di lungo periodo del PIL effettuate dal Gruppo di Lavoro sull'Invecchiamento della Popolazione di *EPC-ECOFIN*; dall'altro lato, nei limiti in cui queste proiezioni sono realistiche, i rendimenti dei titoli emessi dovrebbero già inglobarle.

Inoltre, il regime contributivo tratta sia le scelte di lavoro e pensionamento che le scelte di cumulo dei redditi in maniera finanziariamente e attuarialmente neutrale; di conseguenza, all'interno di questo regime l'alternativa del pensionamento e del contestuale cumulo non rischia di addossare al sistema pensionistico delle spese non coerenti con la finalità previdenziale. Alla luce di questa considerazione, l'accesso al cumulo potrebbe anche non essere sottoposta a vincoli specifici diversi da quelli generali vigenti in termini di requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. Il cumulo dei redditi potrebbe essere totalmente liberalizzato.

Il regime pensionistico retributivo, invece, penalizza il proseguimento dell'attività lavorativa in corso. Se confrontato rispetto al pensionamento immediato con i requisiti minimi, il

³⁰ Il ricorso a contratti flessibili e modulabili nell'ultima fase della vita lavorativa potrebbe permettere il mantenimento del ricambio generazionale delle forze di lavoro sino ad oggi sostenuto anche dai flussi di pensionamento, in un contesto in cui la lunghezza della vita lavorativa aumenta e l'età effettiva di pensionamento è volontariamente posticipata. La scelta di contratti flessibili e modulabili da parte degli anziani potrebbe anche arrivare a creare maggior spazio per il lavoro a tempo indeterminato per le altre fasce d'età. Un maggior coordinamento tra le riforme pensionistiche e quelle del mercato del lavoro può, in altri termini, ridurre i possibili aspetti negativi della flessibilità crescente nel mercato del lavoro, evitando degenerazioni nella frammentazione e precarizzazione.

proseguimento per uno o più anni offre tassi di rendimento interno sempre negativi. Questo dipende sia dal calcolo “generoso” della rata pensionistica corrispondente al pensionamento con requisiti minimi, che dalla insensibilità della stessa rata alla lunghezza della vita attesa post pensionamento

La possibilità di cumulare (sia in parte che *in toto*) migliora gli incentivi al proseguimento dell’attività nella forma di lavoro autonomo e, più in generale, in qualunque forma la normativa consenta. Questo effetto si aggiunge agli altri che potrebbero render conveniente un cambiamento professionale o il passaggio da dipendente ad autonomo per continuare il lavoro: flessibilità nel tempo e nello spazio, aumento retributivo, migliore adattabilità alle esigenze personali e datoriali.

Tuttavia, in questo caso, un ampliamento generalizzato delle possibilità di cumulo dei redditi potrebbe trasformarsi in un incentivo al pensionamento prematuro, al fine di massimizzare i benefici ottenibili dal sistema pensionistico al di là di quanto la funzione previdenziale possa giustificare. Oltretutto, se implementato in maniera inopportuna, l’allargamento delle possibilità di cumulo può costituire, all’interno del regime retributivo, un elemento di iniquità, poiché può trasformarsi nella distribuzione di benefici pensionistici non secondo le modalità chiare ed esplicitamente prescelte dal sistema, ma in maniera non definibile *a priori*, e cioè a seconda delle opportunità che, a livello del singolo lavoratore, si possono configurare per i cambiamenti professionali e il passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo.

Queste considerazioni suggerisco che l’ampliamento della cumulabilità sia parametrato al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi via via più qualificanti.

Il regime di transizione mostra risultati che si collocano nel mezzo tra il regime contributivo e quello retributivo, suggerendo che anche nella fase di transizione l’ampliamento della cumulabilità dovrebbe essere in qualche misura (non necessariamente la stessa utilizzata per le pensioni retributive) parametrato al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi via via più qualificanti.

Per le pensioni retributive e di transizione una proposta di politica economica, per implementare il prefigurato ampliamento delle possibilità di cumulo contenuto nel Disegno di Legge delega previdenziale, potrebbe prevedere i due seguenti punti:

- una articolata graduazione della percentuale di cumulabilità a seconda dei requisiti di età e di contribuzione, con percentuali differenziate per le pensioni retributive e per quelle di transizione (per queste ultime si potrebbe considerare anche il peso della componente

retributiva nel calcolo della rata pensionistica); in questo modo, si costruirebbe una scala crescente dei benefici ottenibili dal posticipo del primo pensionamento, rendendo esplicita la loro dimensione anno per anno;

- il mantenimento, per tutta la durata del pensionamento, della percentuale di cumulabilità che il lavoratore si è guadagnato scegliendo di pensionarsi con dati requisiti anagrafici e contributivi; in questo modo, il valore economico della scelta di proseguire il lavoro aumenta.

Il primo punto muterebbe l'impostazione dello schema incentivante da quella che la letteratura economica suggerisce per il riconoscimento delle indennità di disoccupazione, con importo decrescente all'aumentare della lunghezza del periodo di disoccupazione e al manifestarsi di comportamenti non virtuosi del disoccupato.

Il secondo punto, invece, mette in luce un aspetto contraddittorio dell'attuale normativa che, equiparando, ai fini del cumulo, le pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia quando sono raggiunti i requisiti per il virtuale pensionamento di vecchiaia, in realtà indebolisce pesantemente gli effetti di incentivo al posticipo del primo pensionamento derivanti dall'allargamento delle possibilità di cumulo solo al raggiungimento di requisiti qualificanti di età e contribuzione.

Una riforma che adottasse i due punti appena descritti creerebbe incentivi e responsabilizzazione delle scelte in capo a quei lavoratori che, ancora per molto tempo, vedranno la loro pensione calcolata *in toto* o in parte secondo le regole retributive, risultando anche politicamente più concordabile di modifiche dirette delle regole pensionistiche. Essa, inoltre, potrebbe avere successo soprattutto in concomitanza con le recenti evoluzioni del mercato del lavoro. Infatti, gli effetti positivi, sia a livello del singolo che nell'aggregato, deriverebbero congiuntamente da una riforma di questo genere e dalla riforma, già in atto, del mercato del lavoro che, tramite la creazione di forme contrattuali nuove (non solo il *part time*, ma anche i lavori su progetto, i lavori a chiamata e quelli condivisi), dovrebbe permettere sempre più scelte intermedie tra il prolungamento dell'attività lavorativa piena e il pensionamento definitivo, incentivando a questo tipo di scelta anche indipendentemente dai benefici intrinseci alle regole pensionistiche³¹. Le nuove forme contrattuali flessibili e modulabili, infatti, non solo allargano le opportunità di impiego post pensionamento in regime

³¹ Potremmo definirli incentivi di tipo "reale", derivanti dalle possibilità di organizzazione del lavoro e della vita privata.

di cumulo dei redditi; esse, altresì, possono essere utilizzate come fase intermedia tra il lavoro dipendente pieno e il pensionamento con contestuale cumulo dei redditi. In altri termini, possono essere utilizzate per maturare i requisiti anagrafici e contributivi sufficienti per guadagnare la possibilità di cumulare successivamente pensione e reddito da lavoro o, nella logica della proposta descritta, per guadagnare possibilità di cumulo più ampie.

Oggi, ancor più che in altri periodi storici, riforma delle pensioni e riforma del mercato del lavoro sono intrinsecamente connesse.

6 Giugno 2004


ALLEGATO 1 – Riepilogo dei risultati in dettaglio³²

Scenario 1

Tasso di rendimento interno netto della scelta di non pensionarsi subito (a 57 anni d'età e 35 di contribuzione), ma di seguire una delle alternative descritte in tabella

| criterio di calcolo della pensione | scelte alternative al pensionamento a 57 anni d'età e 35 di contribuzione | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------|
| | lavoro-pensione | | | | | cumulo dei redditi (incr. = 0%) | | |
| | LPPPP | LLPPP | LLLPP | LLLLP | LLLLL | CCPPP | CCCCC | LLCCC |
| contributivo | 4,41% | 4,23% | 4,08% | 3,95% | 3,77% | -5,19% | -5,74% | 3,22% |
| transizione 1 | 2,57% | 2,40% | 2,06% | 1,84% | 1,61% | -4,62% | -5,40% | 1,14% |
| transizione 2 | 1,74% | 1,58% | 1,11% | 0,81% | 0,55% | -4,34% | -4,90% | 0,58% |
| retributivo | -0,35% | -0,68% | -1,02% | -1,40% | -2,77% | 0,40% | -0,89% | 0,97% |
| BTP 01.08.2034 * | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% |
| BOT 16.05.2005 * | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% |

* Fonte: quotazioni 27.5.2004 da Il Sole 24 Ore. Rendimento annuale netto calcolato su 365 gg.



In “CCPPP” e in “CCCCC” il cumulo è limitato secondo la vigente normativa (cfr. Tabella 4). In “LLCCC” il cumulo è totale.


³² Gli acronimi “LPPPP”, “LLPPP”, etc. hanno il significato descritto nella tabella riportata alla fine dell’Allegato 1”. La percentuale indicata accanto al “cumulo dei redditi” indica l’incremento del reddito lordo da lavoro ottenuto con il passaggio dalla posizione di lavoratore dipendente a quella di lavoratore autonomo.

Scenario 2

Tasso di rendimento interno netto della scelta di non pensionarsi subito (a 57 anni d'età e 35 di contribuzione), ma di seguire una delle alternative descritte in tabella

| criterio di calcolo della pensione | scelte alternative al pensionamento a 57 anni d'età e 35 di contribuzione | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------|
| | lavoro-pensione | | | | | cumulo dei redditi (incr. = 0%) | | |
| | LPPPP | LLPPP | LLLPP | LLLLP | LLLLL | CCPPP | CCCCC | LLCCC |
| contributivo | 4,41% | 4,23% | 4,08% | 3,95% | 3,77% | -4,89% | -5,43% | 3,16% |
| transizione 2 | 2,57% | 2,40% | 2,06% | 1,84% | 1,61% | -4,38% | -5,14% | 1,06% |
| transizione 1 | 1,74% | 1,58% | 1,11% | 0,81% | 0,55% | -4,08% | -4,63% | 0,52% |
| retributivo | -0,35% | -0,68% | -1,02% | -1,40% | -2,77% | 0,08% | -0,94% | 0,79% |
| BTP 01.08.2034 * | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% |
| BOT 16.05.2005 * | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% |

* Fonte: quotazioni 27.5.2004 da Il Sole 24 Ore. Rendimento annuale netto calcolato su 365 gg.




Scenario 3

Tasso di rendimento interno netto della scelta di non pensionarsi subito (a 57 anni d'età e 35 di contribuzione), ma di seguire una delle alternative descritte in tabella

| criterio di calcolo della pensione | scelte alternative al pensionamento a 57 anni d'età e 35 di contribuzione | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| | lavoro-pensione | | | | | cumulo dei redditi (incr. = 0%) | | |
| | LPPPP | LLPPP | LLLPP | LLLLP | LLLLL | CCPPP | CCCCC | LLCCC |
| contributivo | 4,41% | 4,23% | 4,08% | 3,95% | 3,77% | -4,89% | -5,43% | 3,16% |
| transizione 1 | 1,60% | 1,37% | 0,95% | 0,64% | 0,33% | -5,84% | -6,90% | -0,18% |
| transizione 2 | 0,73% | 0,50% | -0,06% | -0,45% | -0,80% | -5,52% | -6,35% | -0,75% |
| retributivo | -2,95% | -3,47% | -4,02% | -4,63% | -6,43% | -2,61% | -4,33% | -2,12% |
| BTP 01.08.2034 * | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% |
| BOT 16.05.2005 * | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% |

* Fonte: quotazioni 27.5.2004 da Il Sole 24 Ore. Rendimento annuale netto calcolato su 365 gg.



Significato degli acronimi

| acronimo | descrizione |
|--------------|--|
| PPPPP | pensionamento al primo anno possibile |
| LPPPP | posticipo di un anno del pensionamento |
| LLPPP | posticipo di due anni del pensionamento |
| LLLPP | posticipo di tre anni del pensionamento |
| LLLLP | posticipo di quattro anni del pensionamento |
| LLLLL | posticipo di cinque anni del pensionamento |
| CCPPP | pensionamento immediato e cumulo dei redditi per due anni |
| CCCCC | pensionamento immediato e cumulo dei redditi per cinque anni |
| LLCCC | continuazione del lavoro già in corso per due anni e cumulo dei redditi per tre anni |

L'intero gruppo delle simulazioni è disponibile su richiesta contattando gli uffici del CERM, Via Poli n. 29, 00197 Roma (nsalerno@fondazionecerm.it, www.fondazionecerm.it)

ALLEGATO 2 – L’evoluzione della normativa riguardante il cumulo dei redditi

D. Lgs. n. 503 del 1992

Art. 10 Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. *[comma così sostituito dall’art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537]* Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all’art. 10, DL 28 febbraio 1986, n. 49 (le eccezioni si riferiscono ai casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. *[comma aggiunto dall’art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537]* Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. *[comma sostituito dall’art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537]* Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa se più favorevole.

Legge n. 662 del 1996**Art. 1**

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n

Legge n. 449 del 1997**Art. 59**

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Legge n. 448 del 1998 (Legge finanziaria per il 1999)**Art. 77** Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

Legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria per il 2001)

Art. 72 Cumulo tra pensione e reddito da lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria per il 2003)

Art. 44 Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Legge n. 335 del 1995

Art. 1

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata [*con anzianità almeno pari a 40 anni di contributi*], di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

Disegno di Legge delega previdenziale (Atto Senato n. 2058)**Art. 1 (articolo unico)**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

[...]

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

[...].

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età; [...].

ALLEGATO 3 – Il supplemento di pensione

[rif.: Legge 12 Agosto 1962, n. 1338, artt. 4 e 5; Legge 23 Aprile 1981, n. 155, art. 7]

I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni se si è superata l'età pensionabile³³.

Per la determinazione della misura dei supplementi di pensione si applicano le stesse regole sul calcolo delle pensioni.

Conseguentemente i supplementi per contributi successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni.

Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo. Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1 gennaio 1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo.

L'importo del supplemento di pensione si somma all'ammontare della pensione e, nel caso in cui la pensione sia integrata al minimo, si sottrae dall'importo dell'integrazione al minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

³³ L'articolo 7 della Legge n. 155/1981 si esprime in questi termini. Nelle elaborazioni si è considerato per "superamento dell'età pensionabile" il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La stessa legge, invece, fa riferimento all'età "stabilita per il pensionamento per vecchiaia", quando il supplemento di pensione è a carico delle gestioni pensionistiche speciali per i lavoratori autonomi. Il Disegno di legge delega previdenziale prefigura anche la rivisitazione e razionalizzazione della normativa regolante il supplemento di pensione (e il collegato istituto della pensione supplementare), per renderne più agevole l'accesso e accorciarne i tempi di liquidazione.

Riferimenti

Agenzia delle Entrate (2003), *“IRPEF: guida pratica al nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche”*, Roma, 2003

Baker M., J. Gruber, K. Milligan (2001), *“The Retirement Incentive Effect of Canada’s Income Security Programs”*, Social and Economic Dimensions of an Ageing Population Research Papers 65, McMaster University

Brugiavini A., F. Peracchi (2001), *“Micro Modelling of Retirement Behavior in Italy”*, Departmental Working Papers 147, Università di Tor Vergata, CEIS

Brugiavini A., F. Peracchi (2002), *“Social Security Wealth and Retirement Decision in Italy”*, mimeo

Brugiavini A., F. Peracchi e D. Wise (2001), *“Pension and Retirement Incentives. A Tale of Three Countries: Italy, Spain and the USA”*, articolo presentato 20.09.2001 alla Conferenza ‘The New Frontiers of Political Economy’, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma

Burtless G., J. F. Quinn (2000), *“Retirement Trends and Policies to Encourage Work among Older Americans”*, Boston College Working Papers in Economics 436, Boston College Department of Economics

Burtless G., J. F. Quinn (2003), *“Is working longer the Answer for an Ageing Workforce?”*, Boston College Working Papers in Economics 550, Boston College Department of Economics

Chan S., A. Stevens (2001), *“Retirement Incentives and Expectations”*, NBER Working Papers 8082, National Bureau of Economic Research, Inc

Coile C., P. Diamond, J. Gruber, A. Jouten (1999), *“Delays in Claiming Social Security Benefits”*, NBER Working Papers 7318, National Bureau of Economic Research, Inc

Coile C., J. Gruber (2000), “*Social Security Incentives for Retirement*“, NBER Working Papers 7651, National Bureau of Economic Research, Inc.

Coile C., J. Gruber (2002), “*Social Security and Retirement*“, Working Papers, Center for Retirement Research at Boston College 2000-11, Center for Retirement Research

Commissione Europea (1997), “*Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico*“, COM/97/0283 def., Bruxelles, 1997

Disegno di Legge delega previdenziale, Atto Senato n. 2018

Disney R., S. Banner (1999), “*What can We Learn from Retirement Expectations data?*“, IFS Working Papers W99/17, Institute for Fiscal Studies

Economic Policy Committee - AWG (2003), “*The impact of ageing populations on public finances: overview of analysis carried out at EU level and proposals for future work programme*“, Bruxelles, October 2003

(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/epc_ageing_en.htm)

Economic Policy Committee - AWG (2001), “*Budgetary challenges posed by ageing population: the impact on public spending of pensions, health and long-term care for the elderly, and possible indicators of long-term sustainability of public finances*“, Bruxelles, October 2001

EUROSTAT, <http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/queen/display.do?screen=welcome&open=/&product=YES&depth=2&language=en>, dati on-line

Eso P., A. Siminovits (2002), “*Designing Optimal Benefit Rules for Flexible Retirement*“, Discussion papers 1353, Northwestern University, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science

Ferraresi P. M., E. Fornero (2000), “*Costi e distorsioni della transizione previdenziale ed effetti correttivi di alcune ipotesi di riforma*“, *Politica Economica*, Aprile, 1: 3-37

Friedberg L., A. Webb (2000), *“The Impact of 401(k) Plans on Retirement”*, UCSD Economics Discussion Papers 2000-30, University of California at San Diego, Department of Economics

Gustman A., T. Steinmeier (2001), *“Retirement and Wealth”*, NBER Working Papers 8229, National Bureau of Economic Research, Inc.

Gustman A., T. Steinmeier (2002), *“Social Security, Pensions and Retirement Behavior within the Family”*, NBER Working Papers 8772, National Bureau of Economic Research, Inc.

ISTAT, www.istat.it, dati on-line

ISTAT (1994), *“Annuario statistico italiano 1994”*, Roma, 1994

Kirsanova T., J. Sefton, M. R. Weale (2002), *“Playing the Generation Game: a reexamination of saving behaviour around Retirement”*, NIESR Discussion papers 200, national Institute of Economic and Social Research

Legge finanziaria per il 2001

Legge finanziaria per il 2003

Legge 14 Febbraio 2003 n. 30, *“Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”*

Lumsdaine R., J. Stock, D. Wise (1995), *“Why are Retirement so High at Age 65?”*, NBER Working Papers 5190, National Bureau of Economic Research, Inc.

Madia M. F. Pammolli, N. C. Salerno (2004), *“Sintetica descrizione del disegno di legge delega sulla riforma previdenziale”*, Nota CERM 7/04, Maggio 2004 (www.fondazionecerm.it)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003), *“Andamenti dell’occupazione e della disoccupazione: risultati della rilevazione sulle forze di lavoro di gennaio 2004”*, Marzo 2004

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2002a), *“Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni”*, presentato il 23-24 ottobre 2002 a Bruxelles, nell’ambito del procedimento di *“open method coordination on pensions”* inaugurato dal Consiglio Europeo di Lisbona

Ministero dell’Economia e delle Finanze (2002), *“Rapporto sulle riforme economiche”*, Roma, Dicembre 2002

Ministero dell’Economia e delle Finanze (2001), *“Rapporto sulle riforme economiche”*, Roma, Dicembre 2001

Mitchell O. (1999), *“New Trends in Pension Benefit and Retirement Provisions”*, NBER Working Papers 7381, National Bureau of Economic Research, Inc.

OCSE (2002), *“Increasing Employment: the Role of Later Retirement”*, Note by the Secretariat, ECO/CPE(2002)18

Oksanen H. (2004), *“Pension reforms: an illustrated basic analysis”*, European Commission Economic Papers n. 201, April 2004

Quinn J. (1998), *“New Paths to Retirement”*, Boston College Working Papers in Economics 406, Boston College Department of Economics

Pammolli F. e N. C. Salerno (2004a), *“Riforma pensionistica e scelte individuali”*, Nota CERM 3/04, Marzo 2004

Pammolli F. e N. C. Salerno (2004b), *“Le diverse agende della riforma previdenziale”*, Nota CERM 4/04, Aprile 2004

Pammolli F., P. Rizza e N. C. Salerno (2004b), “*Regole pensionistiche e incentivi al prolungamento della vita lavorativa: il caso italiano*”, Quaderno CERM 6/04, Maggio 2004

Quinn J. (1998), “*New Paths to Retirement*”, Boston College Working Papers in Economics 406, Boston College Department of Economics

Samwick A. (1998), “*New Evidence on Pensions, Social Security and the Timing of Retirement*”, NBER Working Papers 6534, National Bureau of Economic Research, Inc.

Schnabel R. (1997), “*Rates of Return of the Germany Pay-as-You-Go Pension System*”, University of Mannheim Working Papers 98-56

Sevin C. A. H. Stevens (2001), “*Retirement Incentives and Expectations*”, NBER Working Papers 8082, National Bureau of Economic Research, Inc.

Spataro L. (2000), “*Le scelte di pensionamento in Italia: un’applicazione (ed estensione) del modello di ,option value’*”, Studi Economici, 72, pagg. 25-54

Spataro L. (2002), “*New Tools in Micromodelling Retirement Decisions: Overview and Applications to the Italian Case*”, CeRP Working Paper n. 29/02

Spataro L (2002), “*Social Security Incentives for Retirement in Italy*”, mimeo

Spataro L (2002), “*Social Security and Retirement Decision in Italy*”, mimeo

Stock J., D. Wise (1990), “*Pension, the Option Value of Work and Retirement*”, Econometrica, vol. 58, n. 5, pp. 1151-1180

Venti S., D. Wise (2000), “*Choice, Chance and Wealth Dispersion at Retirement*”, NBER Working Papers 7521, National Bureau of Economic Research, Inc.

Note

Quaderni

Monografie settoriali

Rapporti



CERM - Via Poli n.29
00187 ROMA - Italy
tel. 06 69.19.09.42
fax. 06 69.78.87.75
info@fondazionecerm.it
www.fondazionecerm.it